

ALBERTO AGUSTO
Avvocato

*Via J. Ruffini, 7/5
16128 Genova
Tel. 010/580965
Fax 010/5704877*

*e.mail:
Alberto_agusto@libero.it*

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN FAVORE DI

XXXXS.r.l., corrente in Sanremo, Via Fiume 34 (P.IVA 01327730089) in persona del legale rappresentante Sig. §§§§ §§§§ nato il 06/03/1954 a Sanremo (C.F.....), ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Via Ruffini 7/5 Genova presso e nello studio dell'Avv. Alberto Augusto (C.F. GSTLRT63D21I467W) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente al dott. Alfredo Cupido, in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo. I predetti difensori dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 183, comma 10, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC: albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, ovvero al seguente indirizzo email: alberto_agusto@libero.it - appellata -

C o n t r o

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA in persona del direttore *pro tempore*, Dott. Adolfo Rampone
- appellante -

Nel procedimento di appello n. 1041/2012 avverso la sentenza n. 36/03/12 emessa dalla Commissione provinciale di Imperia in data 12.01.12 e depositata in data 19.01.2012,

Con ricorso in appello notificato in data 09.07.2012, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Imperia proponeva appello avverso la sentenza n. 36/03/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia in data 12.01.12 e depositata il 19.01.12, che annullava l'avviso di accertamento n. TL503T501220/2010 per l'anno d'imposta 2007 emesso contro l'odierna appellata

La Società appellata, letti ed integralmente contestati gli assunti dell'Ufficio appellante, esposti nel ricorso in appello,

ESPONE

A) IN ORDINE AL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME DEDOTTO DALL'APPELLANTE.

In primo luogo l'Ufficio appellante assume l'erroneità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ritenendo censurabile la pronuncia di accoglimento dell'opposizione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia **per il mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività.**

In particolare l'appellante lamenta - del tutto erroneamente - che il Collegio giudicante di prime cure avrebbe fondato la propria pronuncia sul punto sull'erronea applicazione dell'art. 155, comma 4 c.p.c., asserendo che *"esiste un unico termine processuale perentorio di 60 giorni che è quello prescritto dall'art. 21 D.lgs. 546/92, seppur frazionato a causa della sospensione..."* e che *"conseguentemente solo a questo termine può essere applicato l'art. 155, comma 4 c.p.c."*.

Tale censura è del tutto erronea ed infondata. posto che la stessa è fondata su un erroneo calcolo dei termini frutto di un grave errore giuridico, oltre che logico.

La ricostruzione temporale, operata da controparte, della successione dei tre diversi termini di cui la ricorrente poteva godere a norma di legge, è del tutto sbagliata per due ordini di ragioni:

a) in primo luogo controparte ha erroneamente fatto decorrere il termine sospensivo di 90 gg. previsto dal D. Lgs. 218 del 1997, art. 6, comma 3, non dal giorno della presentazione della richiesta di accertamento con adesione (11.10.2010, come risulta dal timbro di

spedizione apposto sulla ricevuta postale), ma dal giorno della sua ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Imperia (13.10.2011);

b) non ha tenuto conto del fatto che alcuni termini scadevano in giorni festivi, per cui i termini venivano prorogati al primo giorno seguente non festivo, come esplicitato dall'art. 155, comma 4 c.p.c..

Infatti, nella fattispecie in esame deve considerarsi che dalla notifica dell'accertamento, avvenuta il 2.7.2010, come risulta pacificamente dagli atti si sono succeduti tre diversi termini di sospensione:

- il primo di 60 giorni ex art. 21 del D.lgs 546/92;

- il secondo di 46 giorni di sospensione feriale ex lege 742/69;

- il terzo di 90 giorni ex art. 6 comma 3, del D.lgs 218/97.

Questi termini hanno avuto, nel caso che ci occupa, una diversa articolazione in funzione della loro scadenza con i giorni festivi di calendario e con la conseguente proroga al giorno feriale immediatamente successivo ex art. 155 c.p.c.

E' incontroverso, infatti, tra le parti che il termine di 60 (sessanta) giorni, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, decorresse dal **02.07.2010, data in cui è stato notificato l'avviso di accertamento.**

Pertanto, considerando la sospensione feriale dei termini (46 giorni dal 01.08.2010 al 15.09.2010), prevista dalla Legge 742 del 1969, **il termine originario per la presentazione del ricorso era il 16.10.2010.**

Inoltre, in data 11.10.2010, quando mancavano ancora cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, la XXXXS.r.l. provvedeva ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia, richiesta di accertamento con adesione.

E' indubbio che **il dies a quo** del periodo di sospensione di 90 giorni previsto dalla legge per l'accertamento con adesione **coincide con la data di notifica**, ovvero dalla data di spedizione a mezzo servizio postale, avvenuta appunto **il giorno 11.10.2010** e non con il 13.10.2010, data di ricezione della medesima istanza di accertamento

con adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo un principio ormai pacifico e unanimemente riconosciuto in Giurisprudenza, che solo l'Ufficio convenuto sembra ignorare!

In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale sancendo il principio secondo cui *"gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'agente postale, essendo la successiva attività di quest'ultimo sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo"* (Cfr. **Corte Costituzionale, sentenza n. 477 del 2002**).

Pertanto, il termine di sospensione di 90 (novanta) giorni prevista dal D. Lgs. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è iniziato a decorrere dal giorno 11.10.2010, data di presentazione della richiesta di accertamento con adesione ed è terminato il giorno 9.01.2011.

Per di più, posto che il giorno 09.01.2011 era una domenica e dunque giorno festivo, il termine doveva considerarsi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come sancito espressamente dall'art. 155 c.p.c., cioè al 10.01.2011.

Stando così le cose, l'esponente in data 10.01.2011 avrebbe ben potuto legittimamente aderire e/o espertire la procedura di accertamento con adesione ex D.lgs. 218/97.

E' altresì pacifico che il contribuente, il quale abbia adito la procedura di accertamento con adesione ex D.lgs. 218/97, ha diritto a godere di tutto il termine di sospensione di 90 giorni previsto da detta normativa anche nel caso in cui, medio tempore, la procedura abbia avuto esito negativo perché il contribuente non abbia aderito all'accertamento.

Infatti, sul punto la Consulta è autorevolmente intervenuta per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 218/1997, affermando

che nel procedimento per l'accertamento con adesione opera "la previsione di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione (come si esprime peraltro la risoluzione ministeriale 11.11.1999 n. 159/E)" ed ha altresì stabilito che la redazione di un verbale "dal quale risulta che "le parti concordano nel concludere con esito negativo il presente procedimento " si risolve in una mera presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra contribuente ed Ufficio tributario e, pertanto, non può né equipararsi all'impugnativa dell'atto di accertamento né assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento con adesione" ove non sia spirato il termine fisso, appunto, di 90 giorni. (Cfr. Corte Cost. ordinanza n. 140 del 15.04.2010 in Banca Dati BIG, IPSOA; di p§§§§ma pubblicazione su GT ed IPSOA ed in C.T.).

E' incontestato (ed incontestabile !!) che, spirato detto termine in data 10.01.2011, la XXXXS.r.l. poteva ancora disporre dei cinque giorni residui del periodo ex art. 21, D. Lgs. 546 del 1992 (dal 11.10.2010, giorno di presentazione della richiesta di accertamento con adesione a seguito di notifica, al 16.10.2010, data originaria di scadenza del termine per la proposizione del ricorso.

Pertanto il termine per proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio era il 15.01.2011, data nella quale effettivamente il ricorso è stato presentato, come pacificamente riconosciuto anche da controparte.

E' da sottolineare, inoltre, come il 15.01.2011 fosse sabato, che, a seguito della riforma operata dalla Legge 263 del 2005 è considerato giorno festivo per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza (Cfr. art. 155, comma 4, c.p.c..

Per tale motivo il ricorso introduttivo del presente giudizio poteva addirittura essere presentato “ *il primo giorno seguente non festivo* “, e cioè lunedì 17.01.2011.

In più chiari termini, volendo illustrare quanto sopra, ed emulando la controparte nell'usare una tabella, il succedersi dei tre diversi termini sospensivi di cui la società contribuente ha legittimamente usufruire prima della presentazione del ricorso de quo, può essere così schematizzato:

Data di notifica dell'avviso di accertamento	02.07.2010
Giorni decorsi fino all'inizio del periodo di sospensione feriale	29 (dal 03.07.2010 al 31.07.2010)
Sospensione feriale	46 giorni (dal 01.08.2010 al 15.09.2010)
Scadenza del termine originario di 60 gg. per la presentazione del ricorso: dal 16.09 al 30.09= 15 gg.; dal 01.10.2010 al 16.10.2010= 16 gg.	16.10.2010 (29+15+16=60)
Data di presentazione richiesta di accertamento con adesione	11.10.2010
Giorni residui tra presentazione istanza con adesione e scadenza termine per il ricorso	5 gg. (dal 12.10.2010 al 16.10.2010)
Sospensione di 90 gg. ex art. 6 D. Lgs.218/97 dall'11.10.2010: ottobre 20 gg.; novembre 30 gg.; dicembre 31 gg.; gennaio 9 gg.	09.01.2011 (20+30+31+9=90) Il 09.01.2011 è domenica, per cui il termine scade il primo giorno seguente non festivo, cioè il 10.01.2011; quindi dall'11.01.2011 decorrono gli ulteriori 5 gg. residui tra la presentazione dell'istanza con adesione e scadenza del termine per il

	ricorso
Termine ultimo per la presentazione del ricorso	15.01.2011 (10.01.2011 + 5 gg.= 15.01.2011). Il 15.01.2011 è sabato, quindi un giorno festivo in base a quanto stabilito dall'art. 155, comma 5, c.p.c., per tale motivo il termine ultimo per la presentazione del ricorso era il 17.01.2011.
Data di presentazione del ricorso	15.01.2011

Pertanto, per i motivi appena esposti, il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Tributaria di Imperia in data 15.01.2011 deve considerarsi tempestivo, come giustamente riconosciuto e sancito dalla stessa Commisione con la sentenza in oggi appellata.

Inoltre, la controparte non potrebbe validamente eccepire l'incumulabilità dei periodi di sospensione dei predetti termini, posto che *"di tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno di diritto di usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, né a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate a titolo esemplificativo, occorre ricordare che la sospensione del termine per l'impugnazione D.lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3 di 90 giorni si fonda sulla necessità di dare al contribuente un ragionevole lasso di tempo per valutare la convenienza o meno di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e l'opportunità di evitare una contestazione giudiziaria (Cass. Civ. sent. N. 28051 del 2009) ...infine la sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969 è ispirata all'irrinunciabilità del diritto alle ferie. "* (Cfr. Cassazione Civile, Sez Tributaria, sentenza n. 2682 del 04.02.2011, Presidente Miani

Canevari – Estensore Marigliano – P.M. Zeno in C.T. n. 20/2011, pag. 1692, con nota di F.A. Genovese, ivi pag. 1688).

B) IN ORDINE AL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME DEDOTTO DALL'APPELLANTE

In secondo luogo l'Agenzia delle Entrate censura l'impugnata sentenza perché questa sarebbe viziata da un'insufficiente motivazione.

La tesi avversaria è del tutto infondata.

Infatti, per ritenere soddisfatto ed integrato il principio della sufficienza della motivazione della sentenza è necessario che dalla lettura della stessa si possa immediatamente comprendere l'intera vicenda processuale, senza leggere ulteriori atti.

Il Giudice, secondo uniforme orientamento della Suprema Corte di Cassazione, *"è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati"* (Cfr. ex pluribus Cass. 10.5.2002, n. 6765; Cass. 10.5.2000, n. 6023; Cass. 30.3.2000, n. 3904).

In questo senso la Giurisprudenza di legittimità ha affermato, altresì, che *"... non costituisce vizio di omessa o insufficiente motivazione... omissis ... la ridotta estensione della sentenza, ove la stessa rechi comunque l'esposizione pur concisa, dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorché*

sinteticamente, l'iter logico giuridico seguito dal Giudice per pervenire alla decisione" (Cfr. Cass. n. 15489/07).

Pertanto, la sentenza oggi appellata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, nel sancire che "parte ricorrente ha esaurientemente effettuata la ricostruzione temporale della successione dei tre diversi termini di cui poteva godere a norma di legge... e tenuto conto della proroga a giorno feriale immediatamente successivo, in caso di scadenza nei giorni dfestivi, non è dato ravvisare la tardività invocata dall'Ufficio", non è affetta da alcuna nullità per insufficiente motivazione, posto che il Collegio giudicante ha fornito un'adeguata ricostruzione dell'iter logico seguito per addivenire alla decisione facendo riferimento alle tesi prospettate dalla scrivente difesa nella memoria datata 22.12.2011.

C) NEL MERITO

L'odierna appellata si riporta integralmente a quanto esposto nel ricorso introduttivo e negli atti del giudizio di primo grado.

La sentenza in oggi impugnata ha correttamente riconosciuto l'infondatezza e l'erroneità della riconduzione a base imponibile ai fini IRES ed IRAP dei costi indicata nell'avviso di accertamento per l'anno 2007 perché basata su un'errata valutazione degli elementi di fatto e dei documenti analizzati nonché da quelli ulteriormente prodotti in giudizio e da una non corretta o carente applicazione dei criteri analitici che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa.

Nel giudizio di primo grado l'Ufficio, relativamente costi contestati per l'anno 2007, ha lamentato una carenza documentale riconducibile a 3 casistiche:

- i documenti recavano indicazioni generiche circa la prestazione resa alla verificata tale da non rendere possibile l'esatta individuazione della tipologia di attività svolta ed in conseguenza, da non integrare il necessario requisito della certezza;

- i documenti si riferivano a prestazioni riconducibili a periodi di imposta precedenti a quello di registrazione della fattura;
- i documenti non consentivano, per carenze di dovute specifiche o per la mancanza di elementi contrattuali, di individuare con certezza l'esatta collocazione in termini temporali delle prestazioni ricevute e di determinare la documentazione di sostenimento del costo.

Il Giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso proposto avverso l'atto di accertamento relativo all'anno 2007, ha ritenuto totalmente infondate queste contestazioni valutando che la condotta della società ricorrente sul piano civilistico e fiscale è stata assolutamente corretta e rispettosa delle norme vigenti.

Infatti, la XXXXS.r.l., per propria autonoma scelta gestionale ed organizzativa, nello svolgimento della attività edilizia ha operato, oltre che con personale proprio, anche attraverso subappalti affidati a ditte terze, per lo più artigiane, di propria fiducia a cui sono state sub-appaltate specifiche opere o fasi di lavorazione.

In particolare, il rapporto tra la scrivente società e dette imprese si è consolidato nel tempo ed esse costituiscono un novero di fornitori fidelizzati.

In questo quadro di stretta collaborazione la XXXXha stipulato con queste imprese 2 distinte tipologie di accordi:

- contratti di sub appalto veri e propri, specificatamente aventi ad oggetto l'esecuzione di determinate opere e lavorazione ovvero
- contratti di sub appalto c.d. aperti, cioè dei contratti quadro in cui venivano indicate i prezzi, unitari o a corpo, e le condizioni di fornitura praticate; in questa seconda fattispecie la XXXXordinava le forniture e le prestazioni mediante delle lettere di ordine in cui venivano indicate le opere ed i lavori ed il cantiere presso cui andavano eseguite.

Infatti, la scelta della Mega, per l'esecuzione di particolari lavorazioni, era quella di ricorrere al subappalto demandando a terzi, di comprovata capacità ed esperienza, l'esecuzione di opere e lavori

che la stessa riteneva di non poter effettuare all'interno della propria organizzazione con mezzi e personale proprio.

Occorre, peraltro, sottolineare che le ditte subappaltatrici della XXXXS.r.l., pur possedendo un'elevata capacità realizzativa e specifiche competenze tecnico-pratiche, erano in realtà per lo più di piccole dimensioni sia sul piano operativo sia sul piano organizzativo e, pertanto, spesso sprovviste della possibilità di conformarsi ad adeguati standard amministrativi.

All'interno dei cantieri, secondo una prassi generale nell'edilizia soprattutto privata, i terzi e subappaltatori e gli artigiani operavano direttamente in prima persona, coadiuvati dalle proprie maestranze, e si rapportavano direttamente ai responsabili tecnici della XXXXS.r.l.

Così stando le cose, la Commissione di primo grado nella sentenza in oggi impugnata ha valutato che gli addebiti contenuti nell'atto di accertamento promosso dall'Ufficio odierno appellante non erano fondati.

Peraltro, queste identiche questioni erano state già valutate in precedenza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, nella causa R.G. N. 883/10, che con sentenza n. 88/03/11 emessa il 12.5.2011 e depositata il 6.6.2011, allegata in atti e mai impugnata dall'Ufficio, ha accolto le doglianze della XXXXS.r.l. avverso l'atto di accertamento relativo al periodo di imposta 2005.

Questo precedente giudizio era non analogo, bensì identico, a quello attuale per oggetto e contenuto delle contestazioni e nonché per il tenore espositivo e documentale delle difese di XXXXS.r.l., differendo soltanto l'anno di imposta.

Infatti, l'atto di accertamento per l'anno di imposta 2007 ha avuto per oggetto la medesima questione già oggetto dell'accertamento relativo all'anno 2005 risoltosi favorevolmente per la società ricorrente: la riconduzione a base imponibile ai fini IRES ed IRAP di una serie di costi sull'errato presupposto che le fatture passive indicate negli atti già impugnati fossero carenti per quanto riguarda la

natura/qualità delle prestazioni ricevute, e/o prive di elementi idonei a determinare in maniera certa ed inequivocabile l'esatto periodo temporale di effettuazione delle prestazioni stesse.

Pertanto, appare effettivamente del tutto incomprensibile che l'Ufficio sia stato acquiescente alla sentenza **n. 88/03/11 del 12.5.-06.06.2011 riguardante l'accertamento sull'anno d'imposta 2005 ed invece abbia impugnato la sentenza oggetto del presente giudizio, riguardante l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2007.**

La causa di tale dicotomica condotta dell'odierno appellante non può certamente trovarsi nella valutazione del merito della causa da parte del Giudice di prime cure poiché il *thema decidendum* delle due cause è stato del tutto identica sul piano fattuale, differendo solo il periodo d'imposta accertato.

Infatti, la condotta dell'Ufficio del tutto acquiescente alla sentenza con cui il medesimo Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2005 ed il tenore dell'odierno gravame, tutto incentrato sulla asserita "*erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del diritto*" in relazione all'invocata tardività del ricorso di primo grado, censura del tutto infondata, come dimostrato in primo grado e ribadito nel presente giudizio, **denotano come nel merito la sentenza di primo grado oggi impugnata sia pienamente fondata.**

Infatti è necessario evidenziare che sia l'atto di accertamento relativo all'anno 2005, già annullato con sentenza n. 88/03/11 del 12.5.-06.06.2011, sia quello relativo all'anno 2007, hanno riguardato infatti le medesime voci di costo ed hanno preso in esame le fatture in esse appostate.

Peraltro, è altresì significativo evidenziare che le fatture oggetto delle contestazioni dell'Ente accertatore negli esaminati 2005 e 2006 sono, nella quasi totalità, state emesse dai medesimi fornitori e artigiani e professionisti, e riguardavano i medesimi cantieri per tutti e due gli anni.

Così stando le cose, la sentenza di primo grado citata ha annullato l'atto di accertamento ritenendo totalmente infondate le contestazioni dell'Ufficio perché ha giudicato che la condotta della società ricorrente sul piano civilistico e fiscale è stata assolutamente corretta e rispettosa delle norme vigenti.

In tal senso, infatti, la medesima Commissione Provinciale si è espressa sulle medesime fattispecie relativamente all'avviso di accertamento per l'anno 2005 anch'esso annullato in forza della sentenza n. 88/03/11 del 12.5. - 06.06.2011, e che l'Ufficio ha evidentemente giudicato immune da censure nel merito di tal ché non ha provveduto ad impugnarla.

Ebbene anche una semplice ed approssimativa lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'accertamento per l'anno 2007 nonché un veloce esame dei documenti ad essi allegati rende evidente, *ictu oculi*, che le ragioni esposte dalla XXXX per detti anni sono identiche a quelle dedotte a confutazione dell'accertamento condotto relativamente all'anno 2005 e pienamente accolte dalla Tributaria Provinciale di Imperia con la sentenza n. 88/03/11 del 12.5.-06.06.2011 mai impugnata dall'Ufficio.

Infatti:

- 1)** l'organizzazione operativa-gestionale della scrivente società ed il suo "*modus operandi*" ,sviluppatosi nel pieno rispetto delle norme fiscali e civilistiche, è rimasto sempre identico nei due anni in questione, 2005 e 2007.
- 2)** le ditte fornitrici e gli artigiani che hanno emesso le fatture oggetto degli infondati rilievi dell'Agenzia per l'anno 2005, sono le stesse che hanno emesso le fatture oggetto dell'accertamento per il 2007.
- 3)** Le opere, le prestazioni e le lavorazioni oggetto delle fatture contestate per l'anno 200 sono identici rispetto a quelli esposti nelle fatture relative all'anno 2005.
- 4)** Le circostanze ed i rilievi dedotti dalla XXXXS.r.l. nella presente memoria a supporto della propria condotta relativa all'anno 2007

sono del tutto identiche a quelle contenute nel ricorso dalla stessa proposto avverso l'accertamento per l'anno 2005 .

Stando così le cose, alla luce dell'insieme degli argomenti e degli elementi documentali proposti a sostegno dell'impugnazione proposta all'odierna appellata nel giudizio di primo grado, la sentenza in oggi impugnata è da ritenersi immune da censure anche sotto il profilo del merito e, conseguentemente, meritevole di conferma e, per l'effetto, l'appello ex adverso proposto dovrà essere rigettato.

P.Q.M.

La XXXXS.r.l., come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

C o n c l u s i o n i

Voglia Codesta Ill.ma Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni, le deduzioni e le domande tutte ex adverso formulate nel ricorso in appello previe le declaratorie più opportune e meglio viste, respingere il gravame ex adverso proposto, confermando in toto la sentenza impugnata n. **36/03/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia – Sezione IV – in data 12.01.2012, depositata il 19.01.2012**

Con vittoria delle spese del doppio grado di Giudizio

Genova 19.06.2012

Alberto Augusto

Alfredo Cupido